



# Comune di Pontremoli

Provincia di Massa Carrara

## **REGOLAMENTO DEL COMITATO DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 10.02.2012

In vigore dal 26.02.2012

## Sommario

### TITOLO I - NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

ART. 1 - ISTITUZIONE

ART. 2 - FINALITÀ

### TITOLO II - ORGANI DEL COMITATO

ART. 3 - ORGANI DEL COMITATO

ART. 4 - ASSEMBLEA DEL COMITATO

ART. 5 - UFFICIO DI PRESIDENZA

ART. 6 - IL PRESIDENTE

ART. 7 - COMMISSIONI DI LAVORO

ART. 8 - IL SEGRETARIO

### TITOLO III - FUNZIONAMENTO

ART. 9 - DOVERI DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA, DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DELLE COMMISSIONI DI LAVORO

ART. 10 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

ART. 11 - FUNZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

ART. 12 - RIUNIONI

ART. 13 - INSEDIAMENTO E DURATA IN CARICA

ART. 14 - REGOLAMENTO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

ART. 15 - SEDE

ART. 16 - MODIFICA REGOLAMENTO

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## **TITOLO I - NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI**

### **ART. 1 - ISTITUZIONE**

1. In attuazione dell'art. 32 dello Statuto del Comune di Pontremoli, è istituito il "Comitato Comunale della popolazione giovanile", quale organismo di rappresentanza permanente dei giovani del Comune di Pontremoli con compiti propositivi e consultivi sulla condizione giovanile.

2. Il Comitato assicura, secondo i principi del pluralismo e della trasparenza, la partecipazione dei rappresentanti di gruppi, aggregazioni, Associazioni e delle altre organizzazioni giovanili individuate a norma dell'art. 4, nonché dei singoli giovani che ne vogliano fare parte.

### **ART. 2 - FINALITÀ**

1. Il Comitato ha lo scopo di sviluppare ed ampliare i canali di comunicazione tra i giovani e le istituzioni, riconoscendo l'importanza della realtà giovanile, stimolandone la partecipazione e costituendone precipuo strumento di conoscenza.

2. Il Comitato è ispirato ai principi generali dell'ordinamento e alle buone prassi comunitarie e italiane in tema di politiche giovanili.

3. Il Comitato promuove:

- a) i progetti, le ricerche, gli incontri ed i dibattiti pubblici sui temi attinenti la condizione giovanile;
- b) le iniziative, le manifestazioni, gli eventi di carattere culturale, sportivo, ricreativo nonché le ricerche ed i monitoraggi relativi al mondo giovanile;
- c) la tutela dell'ambiente e la promozione del territorio;
- d) le attività di volontariato giovanile e di cittadinanza attiva;
- e) l'integrazione e il dialogo tra le culture anche garantendo la partecipazione delle minoranze alla propria attività.

4. Il Comitato propone:

- a) alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale i progetti e le iniziative volte a prevenire e a recuperare i fenomeni di disagio giovanile;
- b) alla Giunta Comunale il piano annuale degli interventi relativi alle realtà esistenti sul territorio;

- c) alla Giunta Comunale, in fase di stesura del Bilancio, interventi mirati per i giovani.

## **TITOLO II - ORGANI DEL COMITATO**

### **ART. 3 - ORGANI DEL COMITATO**

1. Sono organi del Comitato:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Ufficio di Presidenza;
- c) le Commissioni di Lavoro.

### **ART. 4 - ASSEMBLEA DEL COMITATO**

1. Fanno parte dell'Assemblea del Comitato i giovani residenti nel Comune di Pontremoli di età compresa tra i 15 ed i 30 anni.

2. Compongono l'Assemblea del Comitato:

- a) il Sindaco;
- b) l'Assessore (o la persona delegata ai sensi dell'art.19 dello Statuto comunale) con delega alle politiche giovanili;
- c) un rappresentante della Scuola secondaria di primo grado;
- d) un rappresentante di ogni Scuola secondaria di secondo grado della Città;
- e) un rappresentante designato da ogni Società sportiva presente sul territorio comunale;
- f) un rappresentante designato da ogni Associazione culturale e socio assistenziale presente sul territorio comunale;
- g) un rappresentante per ogni organizzazione comunale di categoria rappresentativa nel settore dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, delle libere professioni, sindacale, nonché di ogni Associazione che abbia al proprio interno strutture specifiche giovanili;
- h) un rappresentante per ogni gruppo Parrocchiale cittadino;
- i) un rappresentante dei Gruppi Scout di Pontremoli;
- j) un rappresentante di ciascun partito, anche se non presente in Consiglio Comunale, e un rappresentante di ciascuna lista civica locale che sia rappresentata in Consiglio Comunale;

l) i giovani che presentino, anche nel corso del mandato del Comitato, la propria autocandidatura. I giovani autocandidati devono rispettare i requisiti di età previsti al comma 1 del presente articolo e restano in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco, anche se nel corso del mandato abbiano superato il trentesimo anno di età;

m) due componenti designati dai Gruppi Consiliari aventi la maggioranza in Consiglio Comunale;

n) due componenti designati dai Gruppi Consiliari aventi la minoranza in Consiglio Comunale.

3. I membri di cui alle lettere e-f-g-h-i-j del comma 2 del presente articolo sono designati nell'ambito dell'età prevista dal comma 1; devono, inoltre, essere accreditati con lettera dei responsabili delle rispettive organizzazioni inviata al Sindaco e rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco, anche se nel corso del mandato abbiano superato il trentesimo anno di età.

4. I membri dell'Assemblea nominati dalle Scuole restano in carica per l'intero anno scolastico e devono essere eletti dagli studenti residenti nel Comune di Pontremoli.

5. Le candidature di cui alla lettera l, comma 2 del presente articolo sono valutate dall'Ufficio di Presidenza e sottoposte all'Assemblea che le approva a maggioranza assoluta dei presenti. Il Presidente, immediatamente dopo il voto assembleare, provvede a trasmettere i nominativi di cui alla lettera l) al Sindaco per la nomina effettiva. Nel corso di ciascun anno del mandato del Comitato, l'Ufficio di Presidenza può regolare il numero dei nuovi accessi in modo da consentire il corretto svolgimento dei lavori del Comitato stesso.

6. Il procedimento di selezione dei giovani autocandidati, disciplinato in via regolamentare, deve uniformarsi ai principi della pubblicità, della trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione.

7. I membri di cui alle lettere m) ed n) del comma 2 del presente articolo sono designati dal Consiglio Comunale che, contestualmente all'elezione, indica i membri che compongono l'Ufficio di Presidenza secondo quanto previsto dal successivo art. 5 punti b) e c).

## ART. 5 - UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza è composto da 5 membri:

- a) sono membri di diritto il Sindaco o suo delegato;
- b) due componenti designati dai Gruppi Consiliari aventi la maggioranza in Consiglio Comunale;
- c) un componente designato dai Gruppi consiliari aventi la minoranza in Consiglio Comunale;
- d) un rappresentante eletto dall'Assemblea in carica ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. E', altresì, prevista la presenza senza diritto di voto di un rappresentante del Comitato uscente con funzioni di consulenza e ausilio nelle decisioni. L'Assemblea uscente, entro l'ultima riunione del suo mandato, provvede ad eleggere tra i suoi componenti, con maggioranza dei presenti, tale rappresentante. In caso di parità di voti, viene eletto il componente più giovane di età.

3. L'Assemblea in carica, durante la prima riunione, elegge, tra i suoi componenti con la maggioranza dei presenti, il rappresentante di cui alla lettera d), comma 1 del presente articolo. In caso di parità di voti, viene eletto il componente più giovane di età.

4. I membri dell'Ufficio di Presidenza restano in carica per l'intero mandato del Sindaco, salvo quanto disposto dai seguenti commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo.

5. In caso di impossibilità di prosecuzione del mandato o dimissioni dei componenti di cui alla lettera b) e c), comma 1 del presente articolo, gli stessi sono sostituiti da rappresentanti nominati dai rispettivi Gruppi Consiliari di appartenenza.

6. In caso di impossibilità di prosecuzione del mandato o dimissioni del componente di cui alla lettera d), comma 1 del presente articolo, lo stesso è sostituito con un rappresentante eletto dall'Assemblea ai sensi del comma 2 del presente articolo.

7. La qualità di componente dell'Ufficio di Presidenza cessa, altresì, per mozione di sfiducia motivata approvata dai 2/3 dei componenti dell'Assemblea. In tale caso il componente dell'Ufficio di Presidenza sfiduciato rientra a far parte dell'Assemblea e viene sostituito con le modalità previste dai precedenti commi 5 e 6 del presente articolo.

8. I membri dell'Ufficio di Presidenza eleggono al loro interno il Presidente del Comitato ed il suo Vice Presidente che lo sostituisce in caso di impedimento.

## ART. 6 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Ufficio di Presidenza è il Presidente del Comitato.
2. Il Presidente, in accordo con l'Ufficio di Presidenza, fissa l'ordine del giorno e convoca l'Assemblea con lettera all'indirizzo dei membri o con altri mezzi idonei di comunicazione elettronica quali sms ed e-mail.
3. Il Presidente deve convocare l'Assemblea ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.
4. Il Presidente può invitare alle riunioni dell'Assemblea uditori ed esperti al fine di contribuire ai lavori del Comitato.
5. Dal momento dell'insediamento del Comitato sino alla nomina del suo Presidente, l'ufficio di Presidente viene esercitato dal Sindaco o suo delegato.

## ART. 7 - COMMISSIONI DI LAVORO

1. Il Comitato della popolazione giovanile istituisce singole Commissioni di Lavoro, determinando la loro competenza per materia ed il numero dei componenti. I membri dell'Ufficio di Presidenza non possono ricoprire il ruolo di componenti effettivi delle singole Commissioni.
2. Le Commissioni devono riunirsi per la prima volta entro un mese dalla loro costituzione.
3. Le Commissioni deliberano a maggioranza dei votanti presenti, la votazione è palese e si svolge mediante alzata di mano.
4. Le Commissioni restano in carica sino all'esaurimento del loro compito; le singole Commissioni possono essere sciolte con approvazione della maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea, qualora l'intero Ufficio di Presidenza ne faccia richiesta motivata.
5. Il Presidente del Comitato e gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza possono partecipare di diritto ad ogni riunione delle Commissioni di Lavoro.

## ART. 8 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario, nominato dal Sindaco fra i dipendenti comunali, ha l'incarico di verbalizzare le sedute dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza a cui partecipa senza diritto di voto.

## **TITOLO III - FUNZIONAMENTO**

### **ART. 9 - DOVERI DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA, DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DELLE COMMISSIONI DI LAVORO**

#### **1. I componenti dell'Assemblea:**

- a) hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Comitato e delle Commissioni di Lavoro di cui fanno parte;
- b) qualora, per sopravvenuti impegni, non siano più in grado di garantire la loro presenza con una certa continuità, sono tenuti ad informarne il Presidente, che inizia la procedura per la loro sostituzione;
- c) in ogni caso, ove non si presentino, senza giustificato motivo, a più di 2 riunioni consecutive dell'Assemblea o delle Commissioni di Lavoro di cui sono parte, decadono dal Comitato e vengono sostituiti con le modalità previste dall'articolo 4. Non è ammessa delega in caso di assenza.

#### **2. I componenti dell'Ufficio di Presidenza:**

- a) hanno il dovere di partecipare alle riunioni della Assemblea, dell'Ufficio di Presidenza e, ove richiesto, delle Commissioni di Lavoro;
- b) qualora non si presentino, senza giustificato motivo, a più di 2 riunioni consecutive dell'Assemblea o dell'Ufficio di Presidenza, decadono dal Comitato e vengono sostituiti con le modalità previste dall'articolo 5. Non è ammessa delega in caso di assenza.

### **ART. 10 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA**

- 1. L'Assemblea provvede all'elezione dei membri dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 5, comma 1°, lett. d) e comma 2°, del presente Regolamento.
- 2. Con voto favorevole di 1/3 dei membri dell'Assemblea possono essere proposti argomenti da inserire all'ordine del giorno della riunione successiva.
- 3. Tutti i membri dell'Assemblea hanno diritto di voto e deliberano in merito alle proposte fatte all'Ufficio di Presidenza.

### **ART. 11 - FUNZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA**

- 1. L'Ufficio di Presidenza provvede a:

- a) eleggere, con votazione a maggioranza assoluta, il Presidente del Comitato tra i suoi componenti;
- b) svolgere l'attività istruttoria e preparatoria dei lavori dell'Assemblea;
- c) instaurare i rapporti con i membri dell'Assemblea informandoli opportunamente sulle iniziative intraprese;
- d) formulare proposte che dovranno essere oggetto di esame da parte dell'Assemblea;
- e) predisporre le relazioni sugli argomenti oggetto di esame da parte dell'Assemblea;
- f) mantenere ed intensificare i rapporti con gli Enti Locali, le Forze Sociali e Politiche e con le Associazioni;
- g) istituire le Commissioni di Lavoro e coordinarne i progetti;
- h) redigere una relazione periodica, almeno annuale, sui lavori del Comitato;
- i) promuovere l'utilizzo di tutti gli strumenti informatici e tecnologici atti a favorire la velocità delle comunicazioni nell'ambito dei lavori del Comitato.

2. L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente o da un componente che ne faccia richiesta.

3. Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza sono adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità vale il voto espresso dal Presidente.

4. Di ogni riunione viene redatto processo verbale a cura del Segretario di cui all'art. 8.

## ART. 12 - RIUNIONI

1) L'Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, non meno di 6 volte l'anno, ed in via straordinaria ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.

2) La convocazione del Comitato viene fatta dal Presidente della stessa.

3) Possono, altresì, richiedere la convocazione del Comitato, la Giunta Comunale, una Commissione di Lavoro ed almeno un terzo dei componenti del Comitato stesso.

## ART. 13 - INSEDIAMENTO E DURATA IN CARICA

1. L'Assemblea del Comitato è insediata dal Sindaco, all'inizio di ogni legislatura; dura in carica fino all'insediamento del nuovo Comitato.

#### ART. 14 – REGOLAMENTO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza elabora e propone all'Assemblea un Regolamento per la sua organizzazione interna e per i suoi lavori. Il Regolamento e le sue eventuali successive modifiche sono approvati dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

#### ART. 15 - SEDE

1. Il Comitato ha sede presso il Palazzo Comunale.
2. Per la sua attività si avvale delle strutture e del personale messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

#### ART. 16 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO

1. Modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale.
2. Il Comitato può proporre al Consiglio Comunale la modifica del Regolamento, con sua deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti.

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

I. Le disposizioni dell'art. 5 del presente Regolamento relative all'Ufficio di Presidenza entreranno in vigore dall'insediamento del prossimo Comitato.